



Comune di San Piero Patti

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 09.01.2012

INDICE

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	Pag. 3
Art. 2	DEFINIZIONI.....	Pag. 3
Art. 3	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	Pag. 4

Parte II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Tipologia B)

Art. 4	LOCALIZZAZIONI E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI.....	Pag. 4
Art. 5	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	Pag. 5
Art. 6	POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.....	Pag. 6
Art. 7	DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	Pag. 6
Art. 8	DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.....	Pag. 7
Art. 9	BANDO DI AVVISO AGLI OPERATORI.....	Pag. 7
Art. 10	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	Pag. 7
Art. 11	NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA.....	Pag. 8
Art. 12	NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI.....	Pag. 8
Art. 13	ORARI DI VENDITA.....	Pag. 9
Art. 14	PULIZIA DEI LUOGHI.....	Pag. 9
Art. 15	SUBINGRESSO.....	Pag. 9
Art. 16	PAGAMENTO TRIBUTI.....	Pag. 10

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Tipologia C)

Art. 17	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE.....	Pag. 10
Art. 18	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	Pag. 11

Art. 19	VENDITA A DOMICILIO.....	Pag. 11
Art. 20	MODALITA' DELLE SOSTE.....	Pag. 11
Art. 21	ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.....	Pag. 11

CAPO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Lettera f comma 4 dell'art. 1 legge 18/95)

FIERE- MERCATO E/O SAGRE

Art. 22	DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE-MERCATO E/O SAGRE.....	Pag. 12
Art. 23	RILASCIO AUTORIZZAZIONE.....	Pag. 12
Art. 24	VENDITA A MEZZO DI VEICOLI.....	Pag. 13
Art. 25	PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE POSTEGGIO.....	Pag. 13
Art. 26	NORMATIVA IGIENICO SANITARIA E DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE-MERCATO E/O SAGRE.....	Pag. 13
Art. 27	ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'.....	Pag. 13

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28	SANZIONI.....	Pag. 14
Art. 29	NORME DI RINVIO.....	Pag. 14
Art. 30	DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI.....	Pag. 14
Art. 31	ENTRATA IN VIGORE.....	Pag. 15

PARTE I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche in tutto il territorio comunale.

Il presente Regolamento è adottato in esecuzione delle norme previste dalla L.R. n. 18 dell'01.03.1995, integrata e modificata dalla L.R. n. 2 dell'08.01.1996, dalla Circolare esplicativa dell'Assessorato della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca del 06.06.1996, prot. n. 4754, dalla L.R. n. 28 del 22.12.1998, e dal D.lgs. n. 59 del 26.03.2010, e dalla Circolare dell'Assessorato delle Attività Produttive n. 4 del 06.10.2010.

Art. 2

DEFINIZIONI

Per "**commercio su aree pubbliche**" si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche.

Per "**aree pubbliche**" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

Per "**posteggio**" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per "**somministrazione di alimenti e bevande**" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

Per "**fiera locale**" o "**mercato locale**" o "**fiera**" o "**mercato**" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per "**fiere-mercato o sagre**" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o analoghe circostanze.

Per "**numero di presenze**" in una fiera o mercato si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per "**vendita a domicilio**" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande.

Per "**settore merceologico**" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o di entrambi (settore misto).

Art. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) Su aree date in concessione dal Comune per un periodo di tempo pluriennale, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero – tipologia A).
- b) Su aree date in concessione dal Comune per un periodo di tempo pluriennale, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale – tipologia B).
- c) Su qualsiasi area purché in forma itinerante (tipologia C).

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto dai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche anche su aree date in concessione in occasione di mercati, fiere, fiere - mercato e sagre che si svolgono in occasione di festività locali o particolari manifestazioni.

Per l'esercizio delle attività di cui ai superiori commi il Comune rilascia apposita autorizzazione.

Parte II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Tipologia B)

Art. 4

LOCALIZZAZIONI E CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30.12.1998 sono stati individuati n. 36 posteggi per lo svolgimento del mercato settimanale lungo le Vie Sicilia, Umbria, Teatro Vecchio, Leonardo da Vinci così suddivisi:

N. 22 non alimentari: dal n. 1 al n. 22

N. 7 Alimentari: dal n. 23 al n. 29

N. 1 Automarket n. 32

N. 6 produttori diretti: dal n. 30 al n. 36 (escluso n. 32)

Il mercato settimanale, attualmente, si svolge nel giorno di Giovedì (feriale).

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce.

Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di un eventuale altro mercato, la soppressione, lo spostamento di luogo o di data di svolgimento di quello esistente.

Art. 5

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per esercitare la vendita su tali aree è rilasciata dal Responsabile dell'Area di cui fa parte il Settore Sviluppo Economico a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, fermo restando il possesso dei requisiti morali per tutti i settori e professionali per il settore alimentare.

Tale autorizzazione è rilasciata solo se vi è disponibilità del posteggio indicato nella richiesta e ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato.

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, tramite il protocollo generale, obbligatoriamente a mezzo raccomandata, non essendo ammessa la presentazione a mano della stessa, unitamente a fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- Nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e/o partita IVA ed eventuale recapito telefonico, se trattasi di società, denominazione o ragione sociale e sede sociale;
- Di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
- Di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art. 71 del d. lgs n.59 del 26 marzo 2010;
- Settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività.

Con la domanda devono essere prodotti:

- Autocertificazione antimafia;
- Autocertificazione carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- Autocertificazione dello stato di famiglia;
- Piano di autocontrollo (HACCP);
- Registrazione e codifica DIA di cui al Regolamento CE n.852/2004;

I documenti di cui agli ultimi due punti devono essere prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

Per le domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente. Nel caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Il procedimento di cui al presente articolo dovrà concludersi nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione, la domanda si intende accolta nel caso in cui sussistono i presupposti di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale n.18 del 1 marzo 1995 e cioè che vi sia la disponibilità del posteggio.

Art. 6

POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Nei posteggi riservati ai produttori diretti possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094 della legge n.296 del 27/12/2006 che rispettano le seguenti condizioni:

- Vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
- Possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori agricoli singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Tale divieto ha efficacia per un periodo di anni cinque dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci, in caso di società agricola e di quelle di cui all'art.1, comma 1094, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello di spedizione della relativa raccomandata e, a parità di data, secondo i criteri espressi nel comma 9 dell'articolo precedente.

Art. 7

DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o dalla data in cui si è formato il silenzio-assenso.

L'autorizzazione è revocata:

- a) Nel caso di decadenza del posteggio;
- b) Nel caso di perdita dei requisiti morali e/o professionali previsti dall'art. 71 del d. lgs n.59 del 26 marzo 2010;
- c) Per recidiva in gravi infrazioni alle leggi nonché alle disposizioni del presente Regolamento;
- d) Per mancato pagamento dei tributi e /o canoni discendenti dalla normativa in materia.

Art. 8

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, anche quando l'operatore non abbia utilizzato, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tredici giornate per ciascun anno solare.

Le giustificazioni delle assenze devono essere fatte pervenire all'Ufficio Sviluppo Economico entro dieci giorni dalla data dell'assenza.

Il Comando Polizia Municipale, accertata l'assenza e quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, ne dà comunicazione all' Ufficio Sviluppo Economico.

Il Responsabile Area di cui fa parte l'Ufficio Sviluppo Economico dichiara la decadenza della concessione e della relativa autorizzazione e provvede affinché sia notificata all'interessato.

Il Responsabile suddetto può revocare la concessione di un posteggio anche per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale. In tal caso, il concessionario, se vi è la disponibilità di un posteggio libero ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

La revoca del posteggio può avere carattere di temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e, non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la perdita o sostituzione del posteggio, dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

Art. 9

BANDO DI AVVISO AGLI OPERATORI

Nei casi in cui si renderanno disponibili dei posteggi per decadenza, rinuncia o revoca, tale circostanza sarà resa nota mediante un avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

In tale avviso saranno stabiliti i criteri e le modalità per presentare le istanze.

Art. 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

Art. 11

NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che tali prodotti siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze ministeriali, dei decreti assessoriali, nonché dei Regolamenti CE competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso dei veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.

Art. 12

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

La vigilanza circa il rispetto delle norme relative al corretto svolgimento dell'attività nel mercato compete a tutti gli organi di polizia ed in particolare al Comando Polizia Municipale.

L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato solo prodotti del settore merceologico per il quale è titolare di autorizzazione.

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non superiore a mt. 3,00 e deve essere collocato in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale agli altri banchi. E' fatto divieto di appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico, l'ingresso a negozi o a private abitazioni.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori, di macchinari, mobili, articoli per l'agricoltura ed il giardinaggio, articoli per la zootecnia ed articoli in vimini e paglia è consentita l'esposizione a terra della merce, comunque sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia mantenuto entro livelli di sopportabilità e tale da non arrecare disturbo.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, sia che siano attrezzati o meno per l'attività di vendita, fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

Per motivi di pubblico interesse, viabilità, igiene, sanità e pubblica sicurezza il mercato può essere temporaneamente sospeso dal Sindaco, previo parere del Comando Polizia Municipale nonché previa adeguata pubblicizzazione.

In tali giorni di sospensione non potrà essere computata l'assenza ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 13

ORARI DI VENDITA

Ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 8 e 10 della L. R. n. 18/95, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base del seguente indirizzo:

- Inizio delle vendite non prima delle ore 07,00;
- Fine delle vendite non oltre le ore 14,00;

In ogni caso l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti venduti.

Le deroghe operate a favore degli esercenti il commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del mercato.

Gli operatori titolari di posteggio possono affluire al mercato non prima di un'ora dall'inizio dell'orario di vendita e non devono protrarre la permanenza nel posteggio oltre un'ora dalla chiusura della vendita.

Art. 14

PULIZIA DEI LUOGHI

I titolari dei posteggi, concluso l'orario di vendita, dovranno sgomberare da ogni attrezzatura l'area utilizzata ed inoltre dovranno lasciare il posteggio libero da ingombri, raccogliendo e riponendo tutti i rifiuti prodotti nell'esercizio della loro attività, in sacchi di plastica, ad eccezione del cartone.

Art. 15

SUBINGRESSO

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio su aree private.

Il trasferimento della titolarità o della gestione per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione e della relativa concessione del posteggio, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento ed il subentrante sia regolarmente in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 71 del d.lgs n. 59/2010.

A norma dell'art. 2556 del Codice Civile i contratti di trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda commerciale devono essere provati per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni dell'azienda.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può essere ceduta solo assieme all'azienda stessa e quindi unitamente all'autorizzazione commerciale.

Non si potrà procedere al subingresso se la parte acquirente e la parte venditrice, al momento della cessione dell'azienda, non avranno regolarizzato il pagamento delle tasse e/o canoni comunali.

Art. 16

PAGAMENTO TRIBUTI

La concessione del posteggio comporta il pagamento, entro il 31 marzo dell'anno in corso al quale si riferisce il tributo, di una tassa di concessione del posteggio, così come previsto dall'art. 8, comma 16 della L.R. n. 18/95.

La tassa per la concessione del suolo pubblico è determinata dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Le ricevute di versamento dovranno essere esibite al personale di vigilanza, il quale le annoterà sulla scheda personale dell'operatore.

La revoca o la sospensione non comporta alcun rimborso del tributo già versato.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Tipologia C)

Art. 17

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale. Essa infatti è consentita solo sulle aree laterali, dove esiste uno spazio sufficiente alla sosta del veicolo e degli eventuali utenti, in modo da non intralciare il traffico auto veicolare e pedonale, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

Il Sindaco per motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasioni particolari, oltre alle limitazioni previste nel presente articolo, può porre limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale.

L'attività deve essere svolta con automezzi idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada.

Per gli esercenti i prodotti alimentari l'automezzo deve essere in regola con la normativa sanitaria vigente, debitamente documentata.

Art. 18

RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui l'interessato intende avviare l'attività con le stesse modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Poiché nella normativa in vigore non si riscontrano forme di contingentamento per il commercio in forma itinerante, il rilascio dell'autorizzazione di tipologia c), sussistendo i requisiti soggettivi del richiedente, è un atto dovuto e può essere negata o limitata solo per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 19

VENDITA A DOMICILIO

Ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della L.R. n.18/95, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, previa esibizione di apposito tesserino conseguito secondo le modalità previste dall'art. 36 della Legge n. 426 del 11 giugno 1971.

Art. 20

MODALITA' DELLE SOSTE

Ai titolari di autorizzazione tipologia C è consentito sostare nello stesso punto il tempo necessario ad effettuare la vendita, comunque non più di sessanta minuti.

Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Come previsto nella Circolare esplicativa n. 4754 del 06 Aprile 1996, avendo questo Comune una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le soste possono effettuarsi solo in punti che distino tra loro non meno di 250 metri.

E' vietata la vendita nel raggio di metri 100 dal mercato settimanale, nella giornata di svolgimento dello stesso.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita, essendo consentita la sola sosta del mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

L'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

Art. 21

ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dell'art. 10 della L. R. n.18/95, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, sulla base del seguente indirizzo .

- Inizio delle vendite non prima delle ore 08,00;

- Fine delle vendite non oltre le ore 21,00;

CAPO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Lettera f comma 4 dell'art. 1 legge 18/95)

FIERE- MERCATO E/O SAGRE

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLE AREE DESTINATE A FIERE-MERCATO E/O SAGRE.

Con Determinazioni Sindacali nn. 57 del 02.01.1996, 78 del 04.08.2003, 44 del 31.07.2008 e 61 del 14.09.2010 sono state individuate le aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di sagre, fiere e fiere-mercato di cui all'articolo precedente.

Il Sindaco con proprio provvedimento può individuare altre aree che possono essere date in concessione in occasione di fiere, fiere-mercato e sagre che si svolgono in occasione di festività locali o particolari manifestazioni.

Il Sindaco, qualora la fiera o il mercato siano istituiti come fiere o mercato di determinati prodotti, può, altresì, stabilire che una parte di tali aree o anche l'intera area a ciò destinata, possa essere utilizzata per consentire la vendita esclusivamente di determinate specializzazioni merceologiche.

Tali aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui o possono essere situate in zone diverse.

Art. 23

RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione in occasione di fiere, fiere-mercato e sagre è rilasciata dal Responsabile dell'Area di cui fa parte il Settore Sviluppo Economico, mentre la concessione del posteggio è rilasciata dal Comandante della Polizia Municipale.

Alla richiesta deve essere allegata:

- fotocopia autorizzazione al Commercio su aree pubbliche (Tipologia C);
- fotocopia documento identità;
- Piano di autocontrollo (HACCP);
- Registrazione e codifica DIA di cui al Regolamento CE n.852/2004;

I documenti di cui agli ultimi due punti devono essere prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

A norma dell'art. 12 comma 6 della L.R. n. 18/95, la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle sagre o fiere, nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

La concessione del posteggio è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione.

Tali aree sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di tipologia "C" e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le assegnazioni saranno fatte all'inizio della manifestazione.

Alle fiere di cui al presente Capo possono partecipare esercenti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 24

VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli purché appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla normativa vigente in materia.

I veicoli possono essere mantenuti nel posteggio purché siano rispettate le dimensioni del posteggio ottenuto in concessione, tranne nei posteggi individuati nelle piazze ed aree adiacenti a chiese.

Art. 25

PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE POSTEGGIO

La concessione del posteggio comporta il pagamento della tassa di concessione del suolo pubblico che è determinata dalle disposizioni regolamentari e legislative vigenti.

La ricevuta di versamento deve essere esibita al momento della consegna dell'autorizzazione

Art. 26

NORMATIVA IGIENICO SANITARIA E DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE-MERCATO E/O SAGRE

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.

Art. 27

ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in occasione di fiere-mercato e/o sagre nel rispetto del seguente indirizzo:

- Inizio delle vendite non prima delle ore 08,00;
- Fine delle vendite non oltre le ore 24,00;

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

SANZIONI

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non rispetti i tempi di sosta per l'esercizio in forma itinerante previsti nel presente Regolamento.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,45 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di interesse pubblico.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 1.549,37 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e/o la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 ad € 258,23 chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa.

E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,45 chiunque non rispetti l'obbligo di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Nel caso di infrazioni dello stesso genere ripetute, si applica la sanzione nella misura massima.

Agli effetti del comma 1 non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo che viene utilizzato solo per il trasporto della merce, anche se sosta nel posteggio.

Gli effetti dei commi 1 e 3, ove prevista la vendita o distruzione della merce sequestrata o confiscata, la stessa viene distrutta se il valore non è superiore a € 2.582,28. Equivale a distruzione la devoluzione per fini assistenziali e di beneficenza.

Art. 29

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le normative vigenti in materia.

Art. 30

DISAPPLICAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia ed, in particolare, è abrogato il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.1997 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2003.

Art. 31

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge la deliberazione di approvazione della sua adozione.